

di servizio richiesta dalle disposizioni in vigore per la promozione al grado 6°.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le altre disposizioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto resta abrogata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.  
Atti del Governo, registro 254, foglio 114. — COOP

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1921.

Proroga dei termini per il Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Istituti anticipatori relativamente ai danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, concernente la istituzione di un Collegio arbitrale per la decisione delle vertenze fra lo Stato e gli enti anticipatori relativamente ai danni di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni relative all'anzidetto Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 9 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, è sostituito il seguente:

« Gli arbitri giudicheranno con poteri di amichevoli compositori.

« Il termine per la pronunzia della sentenza è stabilito in giorni 120 a decorrere dalla data di presentazione della do-

manda al presidente del Collegio. Nel caso di sentenza interlocutoria, decorre il nuovo termine di giorni 120 dalla data del deposito della sentenza stessa. Il detto termine può essere prorogato dalle parti di comune accordo, per non più di due volte, e per un tempo, ciascuna volta, non superiore ai 120 giorni. Il presidente ha facoltà di negare la proroga, se essa non appaia giustificata dalle esigenze della causa ».

Art. 2.

All'art. 12 del R. decreto-legge 14 marzo 1926, n. 488, è sostituito il seguente:

« Il Collegio arbitrale di cui all'art. 1 del presente decreto deve esplicitare la propria giurisdizione entro il termine improrogabile di 3 anni dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso ».

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.  
Atti del Governo, registro 254, foglio 113. — COOP

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923.

Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1320, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e quello 6 agosto 1926, n. 1481;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 298, e le successive modificazioni delle tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e di esportazione ad esso allegate;

Visti i Regi decreti 6 agosto 1914, n. 790, e 13 novembre 1914, n. 1232, convertiti in legge 17 febbraio 1918, n. 242;

Visti i decreti Luogotenenziali 7 dicembre 1916, n. 1727; 9 settembre 1917, n. 1505; 26 gennaio 1919, n. 132; il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296; i Regi decreti 4 maggio 1920, nn. 565 e 587, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di unificare e coordinare, nonchè di integrare le disposizioni legislative in materia dei divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Udito il Consiglio dei Ministri;  
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO I.

IMPOSIZIONE DEI DIVIETI,  
LORO ATTUAZIONE E FACOLTÀ DI DEROGAZIONE.

## CAPO I.

*Norme generali.*

## Art. 1.

E' vietata l'importazione e la esportazione delle merci indicate nelle annesse tabelle A e B, con le limitazioni risultanti dalle tabelle medesime, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Nulla è innovato per quanto riguarda i divieti derivanti da leggi speciali.

## Art. 2.

I divieti di esportazione delle merci e le relative deroghe di carattere generale o per contingenti complessivi, dovranno attuarsi con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

Le eventuali modificazioni alla tabella A saranno ugualmente disposte con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale.

## Art. 3.

Le disposizioni con le quali vengono stabiliti i divieti non sono applicabili alle deroghe dipendenti da trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali.

## Art. 4.

Speciali permessi in deroga ai divieti potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal Ministero delle finanze.

Sulle domande di deroga ai divieti e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il Ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, le Amministrazioni interessate e, per quanto riguarda i divieti di importazione, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del Ministro medesimo.

## CAPO II.

*Importazione mediante pacchi postali di merci soggette a divieti.*

## Art. 5.

La importazione delle merci comprese nella tabella A potrà continuare ad effettuarsi, in deroga al divieto, col mezzo di pacchi postali, salvo le eccezioni indicate nella stessa tabella.

## CAPO III.

*Cabotaggio, circolazione, imbarco per provviste di bordo e temporanea esportazione di merci di vietata esportazione.*

## Art. 6.

La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Agli effetti delle disposizioni sui divieti di esportazione è considerata come esportazione anche la spedizione in circolazione.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le norme di cui sopra, saranno considerate come esportate in frode al divieto.

## Art. 7.

E' permesso l'imbarco per provviste di bordo delle merci colpite da divieto di esportazione, purchè le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

## Art. 8.

Nei casi di deroghe ai divieti di esportazione, autorizzate dal Ministro per le finanze per merci destinate ad essere reimportate dopo aver subito all'estero una lavorazione o trasformazione, è in facoltà del Ministro stesso di subordinare la concessione di temporanea esportazione alla condizione che, a garanzia della reintroduzione delle merci nello Stato, sia prestata alla dogana una cauzione da stabilire in relazione al valore delle merci da esportare temporaneamente.

## CAPO IV.

*Spedizioni per le Colonie italiane.*

## Art. 9.

I divieti di esportazione non sono applicabili alle merci che vengono spedite nelle Colonie italiane, eccezione fatta per i cereali ed il bestiame bovino, la cui spedizione nelle Colonie è sottoposta alle limitazioni di quantità e alle formalità che saranno stabilite di concerto fra i Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle colonie.

## CAPO V.

*Transito, trasbordo, deposito in magazzini doganali e riesportazione.*

## Art. 10.

Le merci di vietata esportazione dal Regno arrivate in un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia, o manchi di destinazione certa, non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo, quando si tratti di partite dipendenti da ordinativi di una pubblica Amministrazione, o di un ente pubblico, o comunque acquistate per l'approvvigionamento del Paese sotto il controllo delle competenti Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti dei divieti di esportazione è considerata come tale la riesportazione da deposito e quella a scarico di bolletta di temporanea importazione.

E' tuttavia consentita la rispedizione all'estero delle merci di vietata esportazione che siano introdotte in depositi franchi, in attesa di definitiva destinazione.

Il Ministro per le finanze potrà sospendere la riesportazione dai depositi franchi di prodotti alimentari e di materie prime per le industrie dei quali venga a manifestarsi in Paese deficienza in confronto dei bisogni del consumo interno.

Resta subordinata alle norme sui divieti di esportazione l'entrata nei depositi franchi, o in altri magazzini retti a regime di depositi franchi, delle merci nazionali o nazionalizzate di vietata esportazione.

## TITOLO II.

### INFRAZIONI E PENE.

#### CAPO I.

##### *Infrazioni ai divieti di importazione e di esportazione.*

#### Art. 11.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle Colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a L. 5000, oltre la confisca delle merci.

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

#### CAPO II.

##### *Divieto di cessione dei permessi di esportazione e di importazione.*

#### Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

#### Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

## TITOLO III.

### DISPOSIZIONI FINALI.

#### Art. 14.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

#### Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO  
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1926.

Atti del Governo, registro 254, foglio 115. — COOP

### TABELLA A.

#### Merci di vietata importazione.

Uva fresca.

Vino e vermut.

Cognac e liquori.

Pizzi, tulli e tessuti ricamati: di cotone, di lana, di lino e di seta.

Tappeti di lana, esclusi i tappeti orientali.

Fucili, pistole e rivoltelle (1).

Prodotti esplodenti.

Vetture automobili.

Zolfo.

Lavori di vetro e di cristallo (esclusi quelli arrotati solo sull'orlo e sul fondo, i tubi per lumi a gas e a petrolio, i globi per lampade elettriche e ad incandescenza, le vetrerie per uso di laboratorio e le ottiche per fari e fanali).

Mobili di legno e loro parti, con sculture, incrostazioni, intagli, intarsi, ornamenti di metallo (esclusi i tavoli e coperehi per macchine da cucire ed i supporti e piedistalli per casseforti).

Cornici di legno e liste di legno per cornici.

Profumerie e saponi profumati.

Lavori di carta e di cartone (esclusi i rulli forati per autopiani, le buste da fettare foderate, i sacchetti di carta, i lavori di cartone per calzature, i lavori di carta e di cartone per applicazioni ed usi industriali).

Lavori e gioielli di argento, di platino e d'oro (1).

Lavori di avorio, di corallo, di madreperla, di tartaruga, di corna (escluse le impugnature da ombrelli).

Pianoforti ed autopiani.

Cappelli da donna, guarniti.

Ventagli.

Fiori finti.

Piume da ornamento, lavorate.